



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

TRA

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

E

COMUNE DI URBINO

PREMESSO che:

- la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa e la sicurezza dei cittadini sono valori fondamentali ed imprescindibili a cui le istituzioni devono tendere impegnandosi a garantirle costantemente nell'ambito della propria attività;
- per prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale e produttivo locale, è necessario affinare l'applicazione degli strumenti posti a disposizione dall'ordinamento giuridico tenendo conto della realtà territoriale ed ambientale in cui si trova ad operare l'impresa;
- il contrasto ai tentativi di infiltrazione negli appalti pubblici, basato sul sistema delle certificazioni, comunicazioni e informazioni antimafia, si fonda sui principi statuiti dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;
- è stato riscontrato che l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione e che interessano, in maniera particolare, il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- con direttiva in data 23.06.2010 relativa ai controlli antimafia preventivi nelle attività "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, il Ministro dell'Interno ha suggerito l'utilizzazione di strumenti convenzionali volti a far sì che gli effetti ostativi sulle attività imprenditoriali soggette a rischio mafioso vengano a prodursi in ogni caso e, dunque, anche per le opere pubbliche che si attestino al di sotto della soglia comunitaria e che, pertanto, non comportino alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

- è intendimento di questa Prefettura, nel quadro della particolare attenzione riservata ai temi della sicurezza, assumere, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionalmente interessati, le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di pubblici appalti, in particolare nelle attività imprenditoriali di seguito elencate e ritenute più esposte e sensibili al rischio di infiltrazione mafiosa:

- TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA
- TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI
- FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI
- FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO FORNITURA E TRASPORTO DI BITUME
- FORNITURA DI FERRO LAVORATO
- FORNITURA CON POSA IN OPERA (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 118, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163)
- NOLI A FREDDO DI MACCHINARI
- NOLI A CALDO (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 118, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163)
- AUTOTRASPORTI
- GUARDIANIA DI CANTIERI

CONSIDERATO:

- che la possibilità di inserire le c.d. clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire o limitare i suddetti fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza "sostanziale" e trasparenza, oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa (sentenza del C.d.S. n. 5903 del 3 novembre 2000) che ha stabilito "in materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicazione, può ben trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella legittimità, per le amministrazioni appaltanti di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili dall'andamento delle offerte" (C.G.R.S. – decisione 409/01 Reg. Ord. del 6.5.2004);



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

- che è già stata positivamente sperimentata da altre Prefetture la stipula di Protocolli di Legalità, volti a rafforzare il sistema attuale delle cautele antimafia, prevedendo l'estensione delle informazioni del Prefetto ex art. 10 DPR 252/98 agli appalti di lavori sotto soglia;
- che per consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto nella materia de qua le determinazioni prefettizie in materia di lotta alla mafia mirano alla prevenzione di infiltrazioni criminali nel tessuto economico imprenditoriale (vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724), e che le informative del prefetto ex art. 10 del DPR n. 252/98 costituiscono applicazione di una normativa che mira in via preventiva a cercare di impedire l'infiltrazione della criminalità nel tessuto imprenditoriale, quale difesa avanzata dall'Ordinamento rispetto a pericolosi fenomeni di criminalità organizzata (vedasi sentenza TAR Palermo n. 2689/04 del 3.11.04);
- che funzionale a tale obiettivo appare la sottoscrizione di un protocollo di intesa i cui contenuti vanno uniformati alle seguenti linee-guida espresse nella citata direttiva ministeriale:
 - 1) obbligo per la stazione appaltante di prevedere nella *lex specialis* dell'appalto (bando di gara, lettera di invito ecc.) che le imprese aggiudicatrici o affidatarie:
 - a) comunichino alla stessa stazione l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alla forniture e ai servizi elencati in premessa, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
 - b) interrompano, conseguentemente, ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici controindicati, ossia nei cui confronti il prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo;
 - 2) obbligo per la stazione appaltante di comunicare tempestivamente al prefetto, ai fini dei controlli in questione, l'elenco delle imprese di cui al punto 1, lettera a).

SI STIPULA

tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Urbino il seguente accordo:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

ART. 1

Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.P.R. 03.06.1998, n. 252, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

ART. 2

Il Comune di Urbino si impegna ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di opere e lavori pubblici da cui possono derivare le seguenti attività imprenditoriali:

- TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA
- TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI
- FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI
- FORNITURA E TRASPORTO DI CALCESTRUZZO FORNITURA E TRASPORTO DI BITUME
- FORNITURA DI FERRO LAVORATO
- FORNITURA CON POSA IN OPERA (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 118, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163)
- NOLI A FREDDO DI MACCHINARI
- NOLI A CALDO (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 118, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163)
- AUTOTRASPORTI
- GUARDIANIA DI CANTIERI

tipicamente soggette a rischio mafioso, in ogni caso e dunque, anche per quelle che si attestino al di sotto della soglia comunitaria e che, pertanto, non comportino alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante, le seguenti clausole:

- 1) obbligo per la stazione appaltante di comunicare al Prefetto le imprese aggiudicatrici di appalti, subappalti e altri subcontratti derivanti dall'appalto, relativi alle attività sopraindicate;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

- 2) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale devono essere subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
- 3) per i sub-contratti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie;
- 4) le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto sempre in riferimento alle attività sopraelencate;
- 5) previsione dell'obbligo per la stazione appaltante di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

ART. 3

Il Comune di Urbino si impegna a riprodurre nella "*lex specialis*" dell'appalto le seguenti clausole antimafia:

- 1) previsione dell'obbligo a carico dell'appaltatore, di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art. 2, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- 2) previsione dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto 1, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'articolo 5- bis del decreto legislativo n. 490/94;
- 3) previsione della clausola risolutiva espressa – da attivare in caso di informazioni positive - al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e Urbino

- 4) in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, salvo il maggior danno;

ART. 4

La Prefettura effettua il monitoraggio dell'applicazione del presente protocollo d'intesa convocando, ove necessario, riunioni per approfondire e definire le problematiche che si evidenzieranno in sede di attuazione dell'intesa;

ART. 5

Il presente protocollo d'intesa ha efficacia fino al 31/12/2012, ed è rinnovabile salvo disdetta.

Prefetto di Pesaro e Urbino

Sindaco di Urbino